

Procura della Repubblica

presso il Tribunale di Bergamo

Ai signori Sostituti Procuratori Sede

Al Signor Questore di Bergamo

Al Signor Comandante Provinciale dei Carabinieri di Bergamo

Al Signor Comandante Provinciale della Guardia di Finanza di Bergamo

Al Signor Comandante Polizia Penitenziaria di Bergamo

Al Signor Comandante della Polizia Locale di Bergamo

Ai Signori Comandanti della Polizia Locale Territorialmente competenti per il Circondario

Ai Signori Responsabili delle Aliquote Sezione Polizia Giudiziaria Sede

Ai Signori Responsabili del Personale Amministrativo

Al Signor Presidente Consiglio dell'Ordine dei Medici

Al Signor Presidente Consiglio dell'Ordine degli Psicologi e Psicoterapeuti della Regione Lombardia

Al Signor Presidente Consiglio dell'Ordine degli Assistenti Sociali della Regione Lombardia

Al Signor Direttore Generale ATS Bergamo

Alle Direzioni Sanitarie delle Aziende Ospedaliere della Provincia

Epc Al Signor Procuratore Generale Brescia

OGGETTO: AGGIORNAMENTO DELLA DIRETTIVA del 19.9.2019 IN MATERIA DI TUTELA DELLE VITTIME DI VIOLENZA DOMESTICA E DI GENERE NUOVE INDICAZIONI RELATIVE ALL'ENTRATA IN VIGORE DEL LEGGE NR.122 DELL'8 SETTEMBRE 2023 RECANTE NORME CONCERNENTI IL RISPETTO DEGLI OBBLIGHI PREVISTI DALL'ARTICOLO 362 COMMA 1 TER DEL CODICE DI



PROCEDURA PENALE IN MATERIA DI ASSUNZIONE DI INFORMAZIONI DELLE PERSONE OFFESE

1) PREMESSA

In data 30.09.2023 è entrata in vigore la legge nr. 122 dell'8 settembre 2023 che ha previsto nuovi poteri di vigilanza e di controllo in merito al rispetto del termine di tre giorni entro il quale devono essere assunte a sommarie informazioni le vittime di violenza domestica e di genere come previsto dall'art. 362 comma 1-ter cpp.

La legge nr. 122/23 ha introdotto il comma 2-bis dell'articolo 2 D.lgs nr. 106/2006 e il comma 1-bis dell'articolo 6 D.lgs. 106/2006.

La prima norma prevede che, se non viene osservato l'obbligo di sentire la persona offesa entro tre giorni ex art. 362 comma 1-ter cpp ed in assenza di motivata deroga, il Procuratore possa revocare l'assegnazione al magistrato e provvedervi direttamente o mediante riassegnazione ad altro magistrato.

E' stato inoltre previsto che il Procuratore Generale ogni tre mesi acquisisca da tutte le Procure del distretto i dati relativi al rispetto o meno del termine dei tre giorni e che almeno semestralmente invii una relazione al Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione.

Alla luce delle modiche introdotte e per potere fare fronte in modo efficace a questo nuovo onere di comunicazioni periodiche, è opportuno dare nuove direttive al fine di garantire il rispetto del termine di tre giorni fornendo indicazioni pratiche ed operative alla Polizia Giudiziaria e a tutti gli altri soggetti che trasmettono alla Procura della Repubblica segnalazioni e notizie di reato nella materia del cd, codice rosso.

2) I REATI INDICATI DALL'ART. 362 co 1-ter cpp

I reati per i quali opera l'obbligo di sentire la persona offesa entro tre giorni ex art. 362 comma 1-ter cpp sono analiticamente indicati e vengono di seguito riportati;

- ⇒ artt. 56, 575 cp tentato omicidio -
- ⇒ art. 572 cp maltrattamenti contro familiari e conviventi-
- ⇒ art. 609 bis cp violenza sessuale -
- ⇒ art. 609 ter cp aggravanti della violenza sessuale tra le quali gli atti in danno di minori-
- ⇒ art. 609 quater cp- atti sessuali consenzienti con minorenne -
- ⇒ art. 609 quinques cp corruzione di minorenne -
- ⇒ art 609 octies cp violenza sessuale di gruppo -
- ⇒ art. 612 bis cp atti persecutori (anche nei casi in cui non vi sia rapporto di coniugio, convivenza o altra relazione affettiva, ad es, stalking condominiale)
- ⇒ art. 582 cp (lesioni personali) e art. 583 quinquies cp (deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso) in tutti i casi in cui i predetti reati sono aggravati ai sensi dei seguenti articoli:
- art. 576 nr. 2 cp (in danno di ascendenti o discendenti, per motivi abietti o futili, con uso di sevizie o crudeltà, con mezzo venefico o insidioso, con premeditazione
- art. 576 nr. 5 cp (commessi in occasione del delitti di cui agli artt.572, 583 quinqiues, 600 bis, 600 ter, 609 bis, 609 quater e 609 octies cp)
- art 576 nr. 5.1 cp (commessi in danno della stessa persona offesa vittima di atti persecutori)
- art. 577 primo comma nr. 1 cp (in danno di ascendente o discendente, anche per effetto di adozione o contro il coniuge, anche legalmente separato, contro la parte dell'unione civile o contro la persona stabilmente convivente con il colpevole o ad esso legata da una relazione affettiva)
- art. 557 secondo comma cp (con sostanze venefiche o altro mezzo insidioso)

Si precisa che la norma fa riferimento a tutte le notizie di reato sia a carico di persona nota che nei confronti di ignoti.

3) <u>NUOVE INDICAZIONI PER LE MODALITA' DI COMUNICAZIONE DELLA NOTIZIA DI REATO DA PARTE DELLE FORZE DELL'ORDINE</u>

A) La comunicazione orale della notizia di reato al magistrato di turno esterno

E' noto che, nei casi di prima acquisizione di una notizia di reato per delitti in materia di codice rosso, l'art. 347 comma 3^ cpp, come riformato dalla legge nr. 69/2019, prevede l'obbligo per la polizia giudiziaria di riferire la comunicazione notizia di reato <u>«sempre», «in forma orale» e «senza ritardo».</u>

Con la presente direttiva si intende ribadire che l'obbligo normativo di riferire la prima notizia di reato «in via orale» va sempre rispettato al fine di anticipare quanto più possibile il momento della direzione e del coordinamento delle indagini da parte del Pubblico Ministero.

Ciò significa che, in tutti i casi di acquisizione di notizia di reato in materia di codice rosso, <u>la Polizia</u>

<u>Giudiziaria deve sempre avvisare il PM di turno</u> per la reperibilità esterna mediante comunicazione telefonica.

L'art. 362 cpp prevede che il PM, entro 3 giorni dall'iscrizione della notizia di reato, debba procedere all'assunzione di informazioni dalla persona offesa e da chi ha presentato denuncia, querela o istanza. L'assunzione di informazioni della parte lesa entro 3 gg non è un solo atto proprio del Pubblico Ministero, essendo pacifico che tale attività possa essere delegata dal Pubblico Ministero alla Polizia Giudiziaria.

L'obbligo normativo di sentire la parte lesa immediatamente e comunque entro tre giorni deve essere sempre assolto nelle due forme alternativamente previste mediante audizione diretta da parte del Pubblico Ministero o delegando il compimento di tale atto alla Polizia Giudiziaria. A seconda dei casi deve essere favorita l'opzione più funzionale alle indagini e che garantisca comunque l'anticipazione quanto più possibile della presa in carico della vittima.

Una delle finalità della presente direttiva è che la comunicazione della notizia di reato venga trasmessa alla Procura della Repubblica già completa delle dichiarazioni rese esaustivamente dalla persona offesa nei casi in cui il Pubblico Ministero abbia così delegato, fatta salva ogni diversa valutazione che il magistrato abbia inteso disporre per la peculiarità del caso.

Va rammentato che l'obbligo di sentire la vittima va sempre assolto salvo le eccezioni previste dall'art. 362 ultima parte cpp e cioè «salvo che sussistano imprescindibili esigenze di tutela di minori di anni 18 o della riservatezza delle indagini anche nell'interesse della persona offesa».

La norma prevede due tipologie di casi in cui il PM può derogare all'obbligo (cd.clausola di salvaguardia) disponendo che in tali casi l'assunzione della persona offesa possa essere effettuata in un momento successivo e quindi in deroga al termine dei 3gg.

In tali casi il Pubblico Ministero può dare disposizione con specifica delega che venga derogato il termine dei tre giorni.

Le due tipologie di casi in cui è prevista l'eccezione alla regola dell'obbligo di sentire subito la persone offesa sono le seguenti:

⇒ LA MINORE ETA' DELLA PERSONA OFFESA

Salvo i casi di assoluta urgenza per l'immediata prosecuzione delle indagini, di regola l'audizione di un minore è preferibilmente differibile oltre i tre giorni in quanto l'assunzione delle sommarie informazioni del minore deve essere svolta da personale specializzato, con le modalità dell'audizione protetta, con l'assistenza di «esperto psicologo» non immediatamente reperibile come previsto

dall'art 362 comma 1 bis cpp, e con riproduzione audiovisiva o fonografica come previsto dall'art.357 comma 3 ter cpp salvo indisponibilità. In ogni caso deve essere svolta nei tempi più opportuni e nei luoghi più adeguati, valutando chi debba essere informato, chi debba essere accompagnato, etc.

⇒ LE ESIGENZE DI RISERVATEZZA DELLE INDAGINI ANCHE NELL'INTERESSE DELLA PERSONA OFFESA

Vi sono casi in cui l'immediata assunzione della persona offesa può pregiudicare le indagini come quando fa venire meno la segretezza dell'attività in corso con il pericolo di mettere a rischio l'incolumità della persona offesa oppure perchè i tempi stretti rendono impossibile procedere all'assunzione delle dichiarazioni nelle forme e con le modalità previsti dalla legge, con il rischio di nullità o inutilizzabilità degli atti.

A mero titolo esemplificativo si citano i casi in cui deve essere sentita una persona inferma di mente o in condizione di particolare vulnerabilità in cui deve procedersi con riproduzione audiovisiva o fonografica ex art 357 comma 3 ter cpp, i casi in cui è necessaria l'assistenza di un interprete e che lo stesso non sia immediatamente reperibile, ma anche i casi in casi in cui vi è necessità di tutelare l'incolumità della persona offesa come quando la persona è tutt'ora convivente con l'indagato e vi è l'assoluta necessità che venga sentita in assenza dell'indagato il quale non deve venire a conoscenza che la Polizia Giudiziaria sta raccogliendo le dichiarazioni della persona offesa od ancora i casi in cui vi è un legittimo impedimento temporaneo della persona offesa che giustifica il differimento nell'interesse della vittima (la persona offesa è ricoverata in ospedale, assenza per malattia o per motivi di lavoro, esigenze di accudimento dei figli, etc.) che non consentirebbe di rispettare il termine. In nessun caso il termine può essere derogato per esigenze organizzative interne dell'ufficio o comando delegato.

B) Le nuove indicazioni operative

- ⇒ In tutti i casi in cui di propria iniziativa una persona si presenti presso un ufficio o comando per denunciare o querelare una persona per taluno dei reati di cui all'elenco del punto 2), <u>la polizia giudiziaria procederà all'acquisizione della notizia di reato redigendo il relativo verbale di denuncia o di querela (raccogliendo le dichiarazioni rese oralmente o ratificando la querela presentata per iscritto),</u>
- ⇒ Subito dopo, e comunque prima che il denunciante-querelante e la persona offesa lascino gli uffici. l'ufficiale di polizia giudiziaria, ai sensi dell'art. 347 comma 3 cpp, darà immediata comunicazione alla Procura di Bergamo in forma orale contattando il pubblico ministero di turno per via telefonica, riferendo quanto più dettagliatamente possibile la vicenda rappresentata dal denunciante-querelante, nonchè in merito a quanto noto circa l'identità dell'indagato, della persona offesa e di eventuali persone informate sui fatti e alla necessità di svolgere ulteriori accertamenti, nonchè riferendo in merito all'eventuale rischio di reiterazione del reato e alla necessità di adottare misure di protezione della vittima,
- Nel corso della comunicazione il Pubblico Ministero darà delega orale affinchè la Polizia Giudiziaria proceda immediatamente alla completa audizione del denunciante-querelante ancora presente negli uffici utilizzando il modulo per audizione di vittime di violenza domestica e di genere già trasmesso da questa Procura e che si allega nuovamente, fatta salva ogni diversa valutazione del magistrato in relazione alla particolarità del caso,
- ⇒ nel verbale di sommarie informazioni di persona informata sui fatti l'ufficiale/agente di PG verrà dato atto della delega ricevuta (indicando i riferimenti: nome e ufficio del PM contattato, data e ora della telefonata) In merito alle modalità di documentazione dell'assunzione di sommarie informazioni mediante riproduzione audiovisiva o fonografica si richiamano la direttiva nr. 287/23 del 1.2.2023 relativa all'entrata in vigore della cd legge Cartabia,

⇒ analoga procedura verrà seguita quando l'intervento delle forze dell'ordine sia stato attivato dalla centrale operativa o da persone terze (azienda ospedaliera, familiari, vicini di casa, insegnanti, testi oculari etc.) e la persona offesa del reato per cui si procede non intenda presentare denuncia o querela, anche in tali casi la Polizia giudiziaria, avendo comunque acquisito la notizia di reato per taluno dei reati di cui all'elenco del punto 2), darà immediata comunicazione alla Pubblico Ministero di turno che delegherà l'immediata assunzione delle sommarie informazioni.

C) La successiva comunicazione <u>scritta</u> della notizia di reato: contenuto e modalità della trasmissione

La comunicazione scritta della notizia di reato nella materia del codice rosso dovrà essere trasmessa:

- ⇒ immediatamente e senza ritardo alla Procura della Repubblica se pur non assoggettata a termini perentori al massimo entro 24 ore dall'acquisizione della notizia
- ⇒ esclusivamente tramite portale con la modalità dell'annotazione preliminare urgente e pertanto sempre tramite APU.

Nel contenuto della comunicazione scritta della notizia di reato l'ufficiale di polizia giudiziaria redigente dovrà riportare:

- ⇒ nel frontespizio l'annotazione "CODICE ROSSO"
- ⇒ giorno e orario in cui ha acquisito la notizia di reato
- ⇒ orario in cui ha comunicato oralmente la notizia di reato al Pubblico Ministero di turno,
- ⇒ il nominativo del magistrato contattato telefonicamente
- ⇒ le indicazioni ricevute dal magistrato in merito all'audizione della persona offesa dando atto del contenuto della delega oralmente ricevuta e quindi alternativamente se è intervenuta:
 - 1) delega per l'immediata audizione della persona offesa
 - 2) delega per l'audizione della persona offesa entro tre giorni (in tal caso specificando ad es se la persona offesa è già stata convocata per il giorno successivo)
 - 3) delega "di non ascolto" che abbia derogato all'obbligo di ascolto entro tre giorni sussistendo motivi di salvaguardia
- ⇒ le ulteriori direttive ricevute (ad es. per le modalità audizione della po, con video-registrazione con l'assistenza di esperto in psicologia infantile,)
- ⇒ se sono state delegate ulteriori indagini di cui si riserva la trasmissione (audizione di altre persone a riscontro, acquisizione di annotazioni di servizio, di certificazioni mediche, di messaggi audio/video chat, etc.)
- ⇒ se sono state adottate eventuali misure di protezione della vittima (es. collocamento in struttura protetta, spontaneo allontanamento dalla casa familiare domicilio, etc.) e le valutazioni effettuate sul punto.

Si richiede la massima attenzione e precisione nel riportare le direttive ricevute dal magistrato di turno evidenziando che il PM che riceve la comunicazione orale non necessariamente sarà poi il titolare del procedimento in quanto successivamente il fascicolo potrebbe essere assegnato ad altro magistrato specializzato nella materia della violenza domestica, di genere e su minori. E' onere della polizia Giudiziaria informarsi quanto prima del nominativo del Pubblico ministero titolare del procedimento.

D) L'iscrizione e l'assegnazione del procedimento

Il Pubblico Ministero di turno che riceve tramite APU la comunicazione notizia di reato relativa ad un procedimento nel quale sia stato necessario procedere alla convalida di atti urgenti quali l'arresto, il fermo, l'allontanamento dalla casa familiare, perquisizioni e sequestri e tutte le volte in cui vi è necessità di procedere alla richiesta di misure cautelari urgenti iscriverà e tratterà personalmente il fascicolo per gli atti urgenti che, come previsto dal Documento organizzativo dell'ufficio, verrà automaticamente a lui assegnato, salva successiva riassegnazione.

In tutti gli altri casi la comunicazione notizia di reato mediante APU verrà sottoposta dalla Segreteria in visione al Pubblico Ministero di turno che di regola è anche colui che ha ricevuto la comunicazione orale e che procederà a verificare se siano state rispettate le indicazioni date ed in particolare se si sia effettivamente proceduto all'assunzione di sommarie informazioni della persona offesa.

In caso positivo trasmetterà gli atti per iscrizione urgente al Procuratore Aggiunto o in caso di assenza al sostituto più anziano in servizio per l'immediata assegnazione ad altro collega, segnalando che è stato rispettato il termine di cui all'art. 362 comma 1 ter cpp.

Qualora il procedimento riguardi la materia specialistica del cd. Codice Rosso verrà assegnato a magistrato appartenente al gruppo nr. 3.

Il fascicolo così formato verrà iscritto con priorità dall'ufficio iscrizioni e consegnato a mani al Pubblico Ministero assegnatario o alla sua Segreteria.

Nei casi in cui non risulti agli atti la delega orale per l'audizione immediata della persona offesa e denunciante-querelante, nè risulti la delega motivata per il differimento dell'ascolto oltre i tre giorni, il Pubblico Ministero di turno procederà invece all'immediata iscrizione del fascicolo e valuterà se assolvere all'obbligo di sentire la persona offesa entro tre giorni procedendo direttamente all'audizione o delegandola alla Polizia Giudiziaria esterna o alla PG Pool famiglia della Sezione di PG ci cui componenti garantiranno un turno di pronta reperibilità.

Nei casi in cui la Polizia Giudiziaria riceve la delega scritta di assunzione informazioni da parte della persona offesa successivamente all'iscrizione nel registro delle notizie di reato è tenuta al rispetto del termine del termine indicato nella delega. Nei casi di oggettiva e sopravvenuta impossibilità (ad es. perchè la persona offesa è divenuta irreperibile, è temporaneamente fuori sede, non è stato possibile convocarla telefonicamente o notificarle l'invito, si è presentata ma non parla italiano e non è immediatamente reperibile un'interprete) la polizia giudiziaria ne darà atto mediante comunicazione per iscritto al Pubblico Ministero con specifica annotazione di servizio.

4) NUOVE INDICAZIONI PER LEMODALITA' DI COMUNICAZIONE DI NOTIZIE DI REATO PROVENIENTI DA SOGGETTI DIVERSI DALLE FORZE DELL'ORDINE E PER LA PRESENTAZIONE DI QUERELA SUL PORTALE DA PARTE DEL DIFENSORE

Particolare attenzione deve essere data alle comunicazioni notizie di reato che pervengano alla Procura da altri soggetti diversi dalle forze di polizia e in particolare dai soggetti che hanno obbligo di referto ex art 334 cpp o obbligo di denuncia di un reato procedibile d'ufficio ex art 365 cpp quali, a titolo esemplificativo, medici, infermieri, farmacisti o altri esercenti professioni sanitarie, psicologi, assistenti sociali, insegnanti, etc.

Il soggetto che ha l'obbligo di referto o di denuncia e comunque il soggetto pubblico o privato che intenda segnalare la sussistenza di taluno dei reati di cui all'elenco del punto 2) deve fare pervenire immediatamente la segnalazione al pubblico ministero o a qualsiasi ufficiale di polizia giudiziaria. Nei casi in cui l'acquisizione delle notizia di reato riguardi fatti gravi che richiedano l'intervento urgente delle forze dell'ordine di cui è stato chiesto l'intervento in via d'urgenza rimane fermo che la comunicazione notizia di reato verrà prioritariamente gestita dalla Polizia Giudiziaria intervenuta che ne curerà la comunicazione orale e scritta e la trasmissione con le modalità sopra descritte, fermo restando che ciò non esclude che il soggetto che intende effettuare la segnalazione vi provveda anche autonomamente rispettando le attuali prassi o linee guida del proprio ente in merito alle modalità di comunicazione notizia di reato.

Si rammenta che è importante che la comunicazione contenga le generalità complete e i recapiti della vittima del reato alla quale è stata prestata assistenza o dalla quale sono stati appresi i fatti oggetto di denuncia, il luogo dove si trova attualmente e quanto altro valga a identificarla. Se possibile deve contenere anche le generalità della persona indicata quale autore del fatto, nonché il luogo, il tempo e le altre circostanze dell'intervento, fornendo le notizie che servono a stabilire le circostanze del

fatto, i mezzi con i quali è stato commesso e gli effetti che hanno causato o che possono causare, allegando certificati medici ed altri atti e documenti rilevanti.

In tutti questi casi, se l'ente o il soggetto segnalante non è accreditato per la trasmissione delle notizie di reato tramite portale telematico, le comunicazioni di notizie di reato alla Procura della Repubblica di Bergamo devono essere trasmesse esclusivamente utilizzando il seguente indirizzo PEC della Procura di Bergamo cnr.procura.bergamo@giustiziacert.it.

Un ulteriore canale di trasmissione delle notizie di reato per taluno dei reati di cui all'elenco del punto 2) è il deposito della querela mediante portale telematico da parte del difensore di fiducia della

persona offesa.

Gli addetti all'ufficio portale/ricezione atti che ricevano una comunicazione di notizia di reato per taluno dei reati di cui all'elenco del punto 2) trasmessa con le modalità sopra descritte oppure trasmessa dal difensore tramite portale, trasmetteranno gli atti per iscrizione e urgente al Procuratore Aggiunto o in caso di assenza al sostituto più anziano in servizio per l'immediata assegnazione a collega appartenente al gruppo nr. 3 nel caso di materia specialistica del cd. Codice Rosso o ad altro gruppo (ad es in caso di stalking condominiale), essendovi urgenza di provvedere al rispetto del termine di cui all'art. 362 comma 1 ter cpp.

Il fascicolo così formato verrà iscritto con priorità dall'ufficio iscrizioni e consegnato a mani al Pubblico Ministero assegnatario previa verifica della sua presenza in servizio o in caso di assenza

posto in visione al Pubblico Ministero di turno.

Il Pubblico Ministero valuterà se assolvere all'obbligo di sentire la persona offesa entro tre giorni procedendo direttamente all'audizione oppure delegandola alla Polizia Giudiziaria esterna o alla PG Pool famiglia della Sezione di PG i cui componenti garantiranno un turno di pronta reperibilità. Nel caso in cui il PM non ritenga di sentire la persona offesa nel termine indicato dalla Legge, redigerà provvedimento scritto motivato che dovrà recare la data certa compresa nel termine dei tre giorni dettato dal legislatore.

Si allega fac simile di verbale di assunzione informazione della persona offesa/denuncianti per i reati in materia di violenza domestica e di genere.

Le SS.LL. vorranno diramare con la massima urgenza la presente direttiva agli Uffici e Comandi dipendenti.

Si ringrazia per la collaborazione.

Bergamo, 6 ottobre 2023

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA f.f.

Maria Cristina Rota - Agg.

ROTA MARIA CRISTINA MINISTERO DELLA GIUSTIZIA/CF:IT-80184430587 06.10.2023 10:34:57 UTC